



Bruxelles, 19 dicembre 2019
(OR. en)

15005/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0252(NLE)**

**SCH-EVAL 215
VISA 263
COMIX 577**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 dicembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14647/19
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 19 dicembre 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Polonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Polonia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 5555 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) In considerazione dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative alla valutazione dei rischi migratori, al processo decisionale, al sistema d'informazione visti (VIS) e alla protezione dei dati, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4, 7, da 9 a 17, 22, 36 e 37 della presente decisione.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Polonia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Polonia è invitata a

In generale:

1. istituire e applicare un sistema di valutazione dei rischi per monitorare sistematicamente e regolarmente i rischi migratori nei paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, attingendo a varie fonti di informazione (statistiche sull'asilo e sulla migrazione irregolare, compresi dati del sistema di Dublino; informazioni delle autorità competenti in materia di migrazione, frontiere e polizia; scambi di informazioni nell'ambito della cooperazione locale Schengen e analisi della situazione politica e socioeconomica); condividere regolarmente con i consolati le statistiche del sistema di Dublino come feedback fondamentale per migliorare la qualità della valutazione delle domande di visto;
2. prendere in considerazione eventuali modalità di formazione per il personale locale neoassunto, come l'e-learning e i corsi tenuti a livello centrale o regionale, e migliorare la formazione continua del personale espatriato, anche per quanto riguarda gli strumenti per l'esame delle domande;

3. garantire che tutti i funzionari addetti ai visti ricevano un'adeguata formazione sull'uso di tutte le funzionalità del sistema informatico nazionale dei visti ("*Wiza-Konsul*"), del VIS (ad es. ricerche "fuzzy", scollegamento, correzione e cancellazione di dati nel VIS, raggruppamento di domande e ricerca di lettere d'invito, VIS Mail) e di altri sistemi informatici rilevanti, come il sistema di fissazione degli appuntamenti; istruire i capi dei servizi visti in merito a eventuali procedure di back-up in caso di prolungato guasto al sistema;
4. provvedere affinché gli esiti dell'esame, delle verifiche e dei colloqui e le motivazioni delle decisioni sulle domande di visto siano documentati più accuratamente nel sistema *Wiza-Konsul* (o almeno nel fascicolo cartaceo) in modo da facilitare una successiva ricostruzione della decisione, ad esempio in caso di ricorso giurisdizionale o di nuove domande da parte dello stesso richiedente;
5. prendere in considerazione un approccio più centralizzato alla gestione dei siti web dei consolati sulle procedure di rilascio dei visto (ad esempio per quanto riguarda i modelli, i link o una struttura comune), in modo da offrire ai cittadini informazioni coerenti, complete e corrette;
6. garantire che il sito web *e-Konsulat* per le domande online contenga informazioni sulla protezione dei dati che siano conformi al regolamento generale sulla protezione dei dati¹ e garantire che il richiedente il visto sia tenuto a fornire una sola fotografia;
7. garantire che le date di arrivo e di partenza relative al primo/successivo soggiorno previsto nell'area Schengen siano inserite nelle caselle 29 e 30 del modulo di domanda e che tali informazioni siano correttamente conservate nel VIS; istruire il personale consolare e il fornitore esterno di servizi e informare i richiedenti che tali caselle non vanno utilizzate per indicare la durata di validità desiderata del visto;
8. abolire la marcatura "VIS" sui visti adesivi stampati;

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Per quanto riguarda il VIS/il sistema informatico:

9. stabilire una politica di conservazione dei dati per *Wiza-Konsul* e consultare in merito l'autorità nazionale per la protezione dei dati; cancellare regolarmente da *Wiza-Konsul* i dati relativi alle domande conformemente a tale politica;
10. garantire che, nel VIS, tutti i consolati colleghino sistematicamente i fascicoli di domanda delle persone che viaggiano in gruppo o con la loro famiglia;
11. garantire che i dati errati individuati dai funzionari addetti ai visti nel fascicolo di domanda siano corretti nel VIS e che tutte le decisioni relative alle domande, compreso il loro rifiuto, siano sempre registrati nel VIS;
12. modificare il sistema *Wiza-Konsul* in modo che trasmetta al VIS i dati relativi alle domande immediatamente dopo la creazione del fascicolo di domanda nel sistema nazionale;
13. provvedere affinché il sistema *Wiza-Konsul* effettui un'adeguata ricerca nel VIS, compresa una ricerca "fuzzy" come impostazione di ricerca predefinita;
14. migliorare la qualità dei dati trasmessi al VIS rafforzando le norme in materia di qualità dei dati in *Wiza-Konsul*, in particolare:
 - garantire che i fascicoli delle domande inseriti in *Wiza-Konsul* e registrati nel VIS siano completi e contengano tutti i dati richiesti dall'articolo 9 del regolamento VIS¹, compresi la persona di contatto dell'organizzazione ospitante e il datore di lavoro;
 - prevedere un campo di testo libero per inserire maggiori dettagli quando lo scopo del viaggio o l'occupazione sono indicati come "Altro";
 - impedire che le domande siano convalidate e trasmesse al VIS se qualche campo di testo contiene caratteri numerici o speciali ed evitare di inviare al VIS caratteri in cirillico (o in un altro alfabeto);

¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

15. modificare *Wiza-Konsul* in modo che non possa essere rilasciato un visto uniforme se è in corso la consultazione preliminare o se è stata ricevuta una risposta negativa; valutare la possibilità di integrare la tabella della consultazione preliminare nel sistema allo scopo di garantire, se richiesta, che tale consultazione sia sempre effettuata automaticamente;
16. modificare *Wiza-Konsul* per garantire che la ricerca nel SIS sia avviata automaticamente (compreso un riavvio se dati rilevanti riguardanti la domanda sono cambiati nel sistema in una fase successiva) e per garantire che un visto uniforme non possa essere rilasciato a un richiedente oggetto di una segnalazione nel SIS senza una previa verifica della segnalazione;
17. estendere l'accesso VIS Mail a tutti i funzionari addetti ai visti che lavorano in un dato consolato e a tutte le postazioni di lavoro in cui vengono prese decisioni in merito alle domande di visto;
18. valutare la possibilità di introdurre una guida di facile utilizzo e aggiornata sulle modalità di utilizzo di *Wiza-Konsul*;

Ambasciata a Minsk:

19. proseguire gli sforzi posti in atto per collocare presso il consolato un maggior numero di personale espatriato o per cercare altri modi per far fronte al crescente numero di domande di visto;
20. valutare la possibilità di aumentare il numero di appuntamenti disponibili presso il fornitore esterno di servizi e/o presso il consolato (qualora lo consenta la sua capacità di trattamento delle domande), tenendo presente la potenzialità di sfruttare meglio il personale locale per determinati compiti (*si veda la raccomandazione seguente*);
21. prendere in considerazione la possibilità di affidare più compiti al personale locale (come il controllo della ricevibilità delle domande, la creazione di fascicoli di domanda nel VIS, il raggruppamento delle domande e la verifica delle informazioni contenute nei documenti giustificativi) al fine di utilizzare meglio la loro capacità inutilizzata e di ridurre l'onere per i funzionari addetti ai visti;
22. garantire una verifica più approfondita dei documenti giustificativi per mezzo di strumenti online (ad esempio per le prenotazioni alberghiere e i registri delle imprese) o di telefonate ai richiedenti o ai loro datori di lavoro, specialmente nei casi di profili o di programmi di viaggio insoliti;

23. prendere in considerazione la possibilità di contattare i consolati di altri Stati membri (utilizzando ove possibile VIS Mail) per comprendere meglio i motivi dettagliati di precedenti rifiuti, laddove ciò possa risultare utile per la decisione;
24. stabilire orientamenti chiari sulla validità dei visti per ingressi multipli rilasciati, al fine di garantire coerenza nelle prassi di lavoro dei funzionari addetti ai visti;
25. prendere una nuova iniziativa, insieme alla delegazione dell'UE, nel contesto della cooperazione locale Schengen, per rivedere l'elenco armonizzato di documenti giustificativi ai fini dei viaggi di un giorno negli Stati membri limitrofi, ad esempio esigendo dal richiedente una spiegazione scritta sui suoi programmi di viaggio anziché una prenotazione alberghiera;
26. aggiornare i siti web del fornitore esterno di servizi e del consolato per quanto riguarda le spese per i ricorsi giudiziari, le circostanze in cui è possibile un'esenzione e le informazioni sulle lingue in cui può essere compilato il modulo di domanda; correggere e chiarire le informazioni sulle esenzioni e le riduzioni dei diritti per i visti; cancellare il teaser "orario prioritario" (per gli appuntamenti preferenziali) dal sito web del fornitore esterno di servizi;
27. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di rafforzare la tutela della vita privata agli sportelli mediante l'installazione di paratie divisorie più appropriate;
28. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di pulire regolarmente le lastre di vetro dello scanner di impronte digitali;
29. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di basarsi sulle informazioni di cui alla casella 27 del modulo di domanda, in cui il richiedente dichiara se le sue impronte digitali sono state o meno acquisite nei 59 mesi precedenti (se il richiedente non ha compilato la casella o non ricorda chiaramente, il fornitore esterno di servizi può informarlo del fatto che sarà richiamato presso le sue sedi o quelle del consolato nel caso in cui le sue impronte digitali non siano state registrate nel VIS, e può di conseguenza raccomandare un nuovo rilevamento delle impronte);
30. adottare misure presso il consolato per gestire meglio le code (ad es. distribuendo gli appuntamenti in momenti diversi della mattina/del giorno) e per garantire la privacy agli sportelli (ad es. installando paratie divisorie) e una migliore comunicazione con i richiedenti (ad es. tramite interfono);

31. garantire che i richiedenti che pagano i diritti per i visti con bonifico bancario non debbano sostenere costi supplementari, oppure proporre possibilità di pagamento alternative gratuite;
32. garantire che i richiedenti paghino i diritti per i visti al momento della presentazione della loro domanda al consolato, oppure prima;
33. prendere disposizioni per comunicare ai richiedenti il momento in cui possono ritirare il loro documento di viaggio al consolato nei casi in cui non venga rispettato il termine usuale di adozione della decisione;
34. designare un console/un funzionario addetto ai visti responsabile della fornitura dei visti adesivi in bianco, e che in un dato momento abbia accesso esclusivo alle casseforti;
35. prendere in debita considerazione tutti i reclami dei richiedenti e garantire un seguito e una risposta adeguati;

Ambasciata a Erevan:

36. procedere a una valutazione dei rischi migratori per l'Armenia sulla base dei dati sulla migrazione irregolare verso lo spazio Schengen, di altre informazioni rilevanti provenienti dalle autorità competenti in materia di migrazione, frontiere e polizia e delle esperienze di altri Stati membri (condivise nell'ambito della cooperazione locale Schengen), e aggiornarla regolarmente; sollecitare attivamente informazioni pertinenti dai consolati di altri Stati membri;
37. garantire che il consolato esamini le domande in modo più approfondito, in linea con il livello del rischio migratorio; assicurare una verifica più meticolosa dei documenti giustificativi per mezzo di strumenti online (ad esempio per le prenotazioni alberghiere, i siti web e/o i registri delle imprese se disponibili), colloqui più frequenti con i richiedenti (anche telefonici), verifiche presso i datori di lavoro e altre modalità;
38. garantire che i funzionari addetti ai visti comprendano perfettamente il contenuto essenziale dei documenti giustificativi in armeno quando prendono decisioni (ad es. domandando al personale locale una breve sintesi), o ne chiedano la traduzione;

39. prendere in considerazione la possibilità di contattare i consolati di altri Stati membri (utilizzando ove possibile VIS Mail) per comprendere meglio i motivi dettagliati di precedenti rifiuti, laddove ciò possa risultare utile per la decisione;
40. aggiornare il sito web del consolato per quanto riguarda la procedura di ricorso giurisdizionale e le informazioni sulle lingue in cui può essere compilato il modulo di domanda;
41. garantire che vengano accettati i moduli di domanda compilati a mano e che i richiedenti possano ottenere un appuntamento senza dover riempire anticipatamente il modulo di domanda online, almeno in determinati casi (familiari di cittadini dell'UE/del SEE, appuntamenti ripetuti);
42. garantire che le domande siano considerate ricevibili anche se mancano documenti giustificativi (ad es. il consenso di un genitore);
43. applicare pienamente le disposizioni relative alle esenzioni dai diritti per i visti previste dall'accordo UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti;
44. adottare un approccio coerente per il rilevamento delle impronte digitali, basandosi sulle informazioni di cui alla casella 27 del modulo di domanda, in cui il richiedente dichiara se le sue impronte digitali sono state o meno acquisite nei 59 mesi precedenti (se il richiedente non ha compilato la casella o non ricorda chiaramente, il consolato può informarlo del fatto che sarà richiamato presso le sue sedi nel caso in cui le sue impronte digitali non siano state registrate nel VIS, e può di conseguenza raccomandare un nuovo rilevamento delle impronte);
45. chiarire con le autorità svizzere (rappresentate in Armenia dalla Polonia) se il modulo per la dichiarazione di garanzia personalizzato può essere inviato ai richiedenti per posta elettronica (questo allo scopo di evitare loro di doversi recare un'altra volta al consolato) e se tale modulo è richiesto per tutte le visite a familiari o ad amici, anche quando il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti;
46. al momento della decisione sulla ricevibilità di una domanda corredata di un passaporto armeno non biometrico, prendere in considerazione la data di scadenza del passaporto e non del timbro che ne autorizza l'uso per viaggi internazionali; inserire nel VIS la corretta data di scadenza di tali passaporti; se necessario, sollevare la questione dei passaporti armeni non biometrici nel quadro della cooperazione locale Schengen nell'ottica di un'armonizzazione delle pratiche;

47. prendere in considerazione l'opportunità di adottare misure per migliorare la tutela della privacy agli sportelli; garantire che i colloqui avvengano al di fuori delle ore generali di apertura al pubblico o trovare altra modalità per garantirne la riservatezza;
48. garantire che nel modulo di rifiuto sia sistematicamente spiegata la procedura di ricorso applicabile;
49. garantire che siano seguite in tutti i casi le procedure corrette di annullamento dei visti adesivi e che il personale consolare sia adeguatamente formato per applicare tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente
